

I SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11/P/2016

Rimini, lì 02 maggio 2016

OGGETTO: inversione contabile per le cessioni di console, tablet Pc e laptop.

Da oggi 2 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, saranno soggette al reverse charge le cessioni verso tutti i soggetti passivi con partita IVA (anche se utilizzatori finali) di:

- ✓ console da gioco;
- ✓ tablet Pc e
- ✓ laptop.

Dunque la fattura dovrà essere emessa senza Iva, con la dicitura «inversione contabile» e con l'indicazione della norma di riferimento, cioè l'articolo 17, comma 6, lettera c) del d.P.R. n. 633/1972.

Per le altre tipologie di personal computer si continuerà ad applicare il normale regime Iva.

A prevederlo è l'art. 1 del Decreto legislativo 11/02/2016 n. 24, che ha esteso alla vendita di questi beni l'inversione contabile già prevista per le «cessioni di dispositivi a circuito integrato» effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale (risoluzione 7 febbraio 2012, n. 13/E).

Sull'individuazione dei nuovi beni che devono essere assoggettati al reverse charge, la norma parla di:

- ✓ console da gioco (es. Playstation, Xbox, etc...),
- ✓ «tablet Pc» (tablet dotati di sistemi operativi che li fanno funzionare come computer. Es. iPad, Samsung Galaxy Tab, Windows Surface, etc...)
- ✓ e laptop (pc portatili).

Considerando che i «tablet Pc» e i laptop non comprendono tutte le categorie dei "personal computer" (per i quali il reverse charge è stato negato dalla Ue con la decisione n. 2010/710/UE), continuerà ad applicarsi il regime ordinario Iva per l'ampia categoria dei «personal computer», tranne che per i soli «tablet Pc» e laptop.

La nuova norma non ha modificato il reverse charge applicabile dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2018 alle cessioni «di dispositivi a circuito integrato», solo se effettuate a soggetti passivi Iva non utilizzatori finali. Per queste, dovrebbero essere confermate le indicazioni della circolare 59/E/2010, secondo la quale il regime del reverse si applica per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini